

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti: necessità di effettive ricerche e di cui l'ufficiale giudiziario dia espresso conto**

Va ribadito il principio secondo cui il ricorso alle formalità di [notificazione](#) di cui all'[art. 143 c.p.c.](#), per il caso delle persone irreperibili, presuppone sempre e comunque, a pena di nullità, che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche, e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.

NDR: per tale principio si veda Cass. n. 17205/2013, n. 19986/2010, n. 18385/2003 e n. 4037/2001).

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.5.2017, n. 10716**

...omissis...

Deduceva al riguardo che la notifica ex art. 143 c.p.c.:

a) era avvenuta, in xxxx presso un numero civico diverso da quello di effettiva residenza del debitore, cioè alla xxxxxxx non risultava esser stata preceduta da effettive ricerche e/o indagini compiute dall'Ufficiale giudiziario per accertare la residenza del destinatario;

b) si era comunque perfezionata due soli giorni prima della udienza fissata per l'audizione del debitore, in violazione del termine dilatorio di quindici giorni previsto dalla L. Fall., art. 15, vigente all'epoca.

Con sentenza depositata il 24 luglio 2014, la Corte d'appello di Bari ha rigettato il reclamo osservando come da una sentenza (n. 257/12) della corte stessa, che aveva annullato una precedente sentenza di fallimento del L. per nullità della notifica della relativa istanza, emergesse già, attraverso la trascrizione delle risultanze di due relazioni L. Fall., ex art. 33, della Curatela, la sostanziale irreperibilità del medesimo. Infatti, dalle relazioni risultava che all'indirizzo anagrafico xxxxxx era solo un locale "sottana" con funzione di deposito di attrezzi di fatto abbandonato dal predetto, e che nel precedente indirizzo anagrafico (xxxx ove la precedente istanza di fallimento era stata notificata, non era rinvenibile il fallito bensì la sorella xxxxxxxx

Avverso tale sentenza il L., con atto spedito per la notifica il 25 agosto 2014, ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.

Gli intimati (Curatela e creditore istante) non hanno svolto difese.

### Ragioni della decisione

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulle richieste espresse nel reclamo, cioè sulle ragioni di inesistenza o nullità della notifica della istanza di fallimento e del decreto di fissazione della udienza, e, comunque, sulla inosservanza del termine a comparire di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3. Con il secondo motivo denuncia la violazione delle norme sulle notificazioni, nonché della L. Fall., art. 15, nelle quali la corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo rituale la notifica eseguita secondo le norme dell'art. 143 c.p.c.

2. Il secondo motivo deve essere esaminato prioritariamente, anche perchè la fondatezza della censura in ordine alla ritenuta validità della notifica eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c., assorbirebbe ogni altra valutazione, ivi compresa quella in ordine alla denuncia di violazione del termine a comparire.

3. Questa Corte ha più volte affermato (cfr. n. 17205/2013; n. 19986/2010; n. 18385/2003; n. 4037/2001) il principio – che il Collegio condivide – secondo cui il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per il caso delle persone irreperibili, presuppone sempre e comunque, a pena di nullità, che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche, e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto; con la conseguenza che, in mancanza di tali adempimenti, deve essere dichiarata la nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento che ha definito il procedimento instaurato dall'atto invalidamente notificato al debitore.

Ciò è quanto deve ritenersi nella specie. Dall'esame diretto, reso necessario dalla natura del vizio denunciato, degli atti e della relata di notifica in questione, risulta che l'Ufficiale giudiziario ha direttamente proceduto, in applicazione dell'art. 143 c.p.c., alla notifica nei confronti del L. mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Gravina di Puglia, senza dare alcun conto di averlo ricercato senza esito nel luogo di residenza in quel Comune – peraltro erroneamente indicato nella relata come quello di *omissis* –, nè in altro luogo. Nè, in difetto di ogni precedente infruttuoso tentativo dell'Ufficiale giudiziario di eseguire la notifica presso il luogo di residenza

conosciuto del destinatario, poteva la corte distrettuale attribuire valore equipollente a quello delle indagini ed accertamenti richiesti dalla norma in questione a valutazioni circa una "sostanziale irreperibilità" del predetto, che emergerebbe dal contenuto di relazioni depositate anni addietro dal curatore di altra precedente procedura.

La corte distrettuale doveva dunque accertare la nullità, per difetto di contraddittorio, della sentenza dichiarativa di fallimento, e conseguentemente rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (applicabile anche ai reclami camerati, quale deve considerarsi l'impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento), perchè, rinnovati gli atti nulli, provvedesse sulla istanza di fallimento (cfr. Cass. n. 25218/2013; n. 17205/2013; n. 18339/2015).

Non avendo in tal senso la corte distrettuale provveduto, la sentenza impugnata è cassata, unitamente a quella di primo grado, e le parti debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Bari perchè pronunci sulla istanza di fallimento proposta nei confronti dell'odierno ricorrente, nonchè sulle spese del giudizio.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bari perchè pronunci sulla istanza di fallimento nei confronti della ditta xxxxx

La Nuova

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola